



Organi di Giustizia

TRIBUNALE FEDERALE
Avv. Luigi Musolino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32.488.451
Mail: giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 11/17

Dec. n. 3/18

Il giorno 12 gennaio 2018 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Gloria Brancher - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

SETTE Marco, nato il 16.06.1957 a Mozzo (BG) e residente in Grassobbio (BG) alla via Azzano, 39/F, tesserato FMI con il M.C. "BERGAMO" con

tessera n. 1811312;

incolpato di:

violazione dell'art. 8 del Regolamento di Giustizia, perché con un commento pubblico postato l'8.11. u.s. sulla bacheca del profilo Facebook di Giuseppe BONANTINI, si esprimeva nei confronti del predetto coordinatore (membro della CNF, Commissione Normative Fuoristrada), nonché della Federazione Motociclistica, in questi termini: **“Un'altra delle tante bufale del solito personaggio, quello che dispiace oltre al fatto che come ben sappiamo la norma non è mai arrivata da nessuna parte, basta leggersi i resoconti parlamentari delle varie commissioni in materia, è che questo signore in palese conflitto di interessi tra la sua carica in federazione e la sua azienda organizzatrice di campionati, sia sempre lì a fare altri danni. È del tutto evidente che passando indenne da una gestione ad un'altra si dimostra la mala gestione mafiosa di questa povera federazione”**.

Svolgimento del processo

Con atto di deferimento del 5.12.2017, il Procuratore federale disponeva il deferimento di SETTE Marco al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe.

Con decreto ex art. 87 R.d.G. del 6.12.2017, veniva disposta la citazione del predetto deferito all'udienza del 12 gennaio 2018, alle ore 11:00, decreto regolarmente notificato al deferito con allegato l'atto di deferimento emesso dal Procuratore federale.

All'udienza del 12 gennaio 2018, il Presidente del Tribunale Federale, verificata la regolarità delle notifiche, dichiarava aperto il dibattimento. Assente il deferito.

All'esito della discussione, il Procuratore federale chiedeva applicarsi la sanzione del ritiro della tessera per mesi 4 (pena base mesi 6 ridotta per la concessione delle attenuanti generiche per il comportamento tenuto di

cui all'art. 45.2 R.d.G. a mesi 4).

Il presidente del Tribunale Federale dava lettura del dispositivo, riservando il deposito della motivazione in giorni 10.

Motivazione

La responsabilità del deferito appare evidente a disamina degli atti raccolti dal Procuratore federale nel corso delle indagini ed acquisiti in sede di udienza dibattimentale.

Ed invero, la paternità del commento descritto nel capo di incolpazione in rubrica, postato dal deferito su profilo facebook di un terzo soggetto non è in discussione, assurgendo a circostanza ammessa dallo stesso SETTE nel contesto della memoria difensiva datata 17.11.2017 acquisita agli atti.

Appartenendo la bacheca facebook al titolare di un profilo pubblicamente accessibile, e comunque ravvisandosi la presenza di numerosi tesserati FMI tra i contatti, l'effetto di propalazione appare evidente, come palese è la natura lesiva delle espressioni utilizzate, sia nella parte riconducibile personalmente al responsabile del dipartimento politiche istituzionali della FMI sig. Tony Mori, tacciato di essere autore di "bufale", che nella parte riconducibile in forma generica e impersonale alla dirigenza federale, indicata come "mafiosa".

La condotta assunta dal deferito, invale senz'altro a integrare gli estremi della violazione all'art. 8 R.d.G. rendendosi applicabile la sanzione dell'inibitoria, che andrà irrogata ex art. 29 R.d.G. in conformità alle richieste del Procuratore Federale attesa la gravità del fatto, potendo tuttavia concedersi le attenuanti di cui all'art. 45.2 R.d.G. in ragione delle scuse espresse in sede di memoria difensiva dal SETTE, "per le parole usate" nel contesto del commento offensivo postato sul social network.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono andrà in definitiva irrogata a SETTE Marco la sanzione del ritiro della tessera per mesi 4 (p.b. mesi 6 di inibitoria ridotti di 1/3 per effetto dell'attenuante concessa).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 8, 29, 45.2 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara :

SETTE Marco, nato il 16.06.1957 a Mozzo (BG) e residente in Grassobbio (BG) alla via Azzano, 39/F, tesserato FMI con il M.C. "BERGAMO" con tessera n. 1811312;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera per mesi 4 (quattro), con fine pena il 12 maggio 2018.

Depositata il 19 gennaio 2018

Avv. Claudio Fiorentino
Giudice estensore


Avv. Luigi Musolino
PRESIDENTE T. F.


Il presente provvedimento sia comunicato a :

Sette Marco;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale F.M.I.;

Gruppo Ufficiali Esecutivi;
Gruppo Commissari di Gara;
Ufficio Licenze F.M.I.;
Ufficio Tesseramento F.M.I.;
Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
Dipartimento Politiche Istituzionali F.M.I.;
Co. Re. Lombardia;
Motoclub di appartenenza del medesimo;
Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.